



COMUNE DI PORTOFERRAIO

Provincia di Livorno

AREA 3 - LAVORI PUBBLICI

Sede Municipale Via Garibaldi - 57037 PORTOFERRAIO - Tel. 0565/937111 - Fax 916391 - Cod. fisc. 82001370491

Allegato B

PARCO PUBBLICO DELLE GHIAIE: SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE AREE A VERDE E DELLE ATTREZZATURE LUDICHE IN ESSE PRESENTI

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO

Il presente Capitolato Speciale ha per oggetto l'appalto dei servizi di gestione, custodia e manutenzione del PARCO PUBBLICO DELLE GHIAIE e delle strutture ludiche in esse presenti.

Il servizio dovrà svolgersi sotto l'osservanza delle norme contenute negli articoli che seguono, tenendo conto inoltre, di quanto previsto in materia di igiene, sanità e sicurezza vigenti in materia e degli accordi sindacali relativi al personale impiegato dalla Cooperativa Sociale assegnataria.

La Cooperativa Sociale assegnataria provvederà alla gestione del servizio con propria idonea organizzazione mettendo a disposizione il personale qualificato secondo la vigente normativa.

ART.2 – DURATA DELL'APPALTO E CORRISPETTIVO A BASE D'ASTA

La durata dell'appalto è di 4 mesi

Il corrispettivo a base d'asta per l'intero periodo dell'appalto per la gestione, custodia e manutenzione è fissato in € 10.675,00 IVA inclusa;

Il corrispettivo indicato in sede di offerta si intende formulato dall'Appaltatore in base a calcoli di sua convenienza, a tutto suo rischio. Essi sono fissi ed invariabili, per cui non saranno pagati all'impresa compensi di sorta per danni prevedibili o imprevedibili di qualsiasi specie, anche quelli dovuti a forza maggiore, che avvenissero durante l'esecuzione dell'appalto.

L'Appaltatore rinuncia fin d'ora a qualsiasi altra revisione delle condizioni sia economiche che normative di aggiudicazione per tutta la durata del contratto; non è pertanto ammessa alcuna altra revisione dei prezzi contrattuali.

ART. 3 – ARTICOLAZIONE DELL'ORARIO DEL SERVIZIO

L'appalto del servizio avrà durata di 4 mesi, come indicato all'art. 2, e si svolgerà continuamente in modo da garantire:

APERTURA, CUSTODIA E CHIUSURA DEL PARCO DELLE GHIAIE

dal 2 settembre al 30 settembre:

- ◆ dalle ore 8,00 alle ore 23,00

dal 01 ottobre al 31 dicembre:

- ◆ dalle ore 8,00 alle ore 20,00

L'orario potrà essere modificato in accordo con l'Amministrazione Comunale per motivate esigenze e/o per fornire un miglior servizio all'utenza; la Cooperativa affidataria del servizio è tenuta ad esporre in maniera ben visibile orari con l'autorizzazione comunale.

ART.4 – VARIAZIONI DELLE PRESTAZIONI RICHIESTE

Il Responsabile del Servizio si riserva la facoltà di richiedere alla Cooperativa Sociale aggiudicataria variazioni in più o in meno rispetto alle prestazioni previste nei limiti di un quinto dell'importo contrattuale alle stesse condizioni offerte in sede di gara e a quelle previste nel presente capitolato.

ART. 5 – DESCRIZIONE DEI SERVIZI

La ditta aggiudicataria della gara si impegna a garantire, con mezzi, materiali, attrezzature e personale necessario, l'espletamento dei sotto riportati servizi:

Taglio del tappeto erboso con tosaerba a lama elicoidale o altro mezzo meccanico e manuale per l'eliminazione delle erbacce, con raccolta immediata del materiale di risulta e conseguente conferimento a pubblica discarica;

Pulizia ed asportazione degli oggetti estranei (es. carta, residui plastici, oggetti e rifiuti vari) e delle foglie da eseguirsi a mano e con macchina aspiratrice/soffiatrice, compresi carico, trasporto e conferimento del materiale di risulta a pubblica discarica.

Svuotamento dei cestini portarifiuti, spazzamento dei vialetti ove necessario.

Manutenzione ordinaria degli arredi, delle strutture ludiche e delle recinzioni (cancelli compresi).

Manutenzione ordinaria degli impianti di irrigazione;

Taglio erba manuale da eseguirsi con decespugliatore o con mezzi manuali, in particolare lungo la viabilità cittadina, compreso segnaletica, addetto alla sicurezza come da prescrizioni A.S.L., movieri, e conferimento del materiale di risulta alla pubblica discarica;

Pulizia ed asportazione degli oggetti estranei (es. carta, residui plastici, oggetti e rifiuti vari) e delle foglie (con passaggi almeno quindicinali) da eseguirsi a mano e con macchina aspiratrice/soffiatrice, compresi carico, trasporto e conferimento del materiale di risulta a pubblica discarica;

Lavorazione del terreno con relativa pulizia e concimazione di base; piantumazione di piante da fiore per almeno il 60% delle aiuole ed il restante 40% a verde perenne; programmazione della fioritura estiva, autunnale ed invernale. Manutenzione delle piantumazioni consistente nei seguenti interventi: passaggi quindicinali per pulizia delle aiuole e delle piante; passaggi mensili per zappettatura delle aiuole e/o sostituzione di eventuali piante sciupate o mancanti; passaggi periodici per concimazioni delle essenze, annaffiatura delle piante e del verde con diverse intensità e frequenza in base alle stagioni ed al clima. Sostituzione periodica delle fioriture stagionali e sostituzione di eventuali piante secche o mancanti. Mantenimento delle zone a prato con taglio di raso e relativa conservazione (pulizia dei tappeti erbosi da ogni oggetto estraneo; tosatura mediante macchina semovente a lama rotante, radente o elicoidale per una altezza di taglio mantenuta intorno ai 3-3,5 cm. nei mesi di settembre, ottobre, novembre e dicembre, e intorno ai 4,5-5 cm. per i tagli nei mesi di giugno, luglio ed agosto; eliminazione della vegetazione spontanea; rifilatura delle aiuole dei cordoni; raccolta ed allontanamento della vegetazione recisa; annaffiatura giornaliera dal fino al 30 ottobre, e ridotta nel periodo restante sempre a garanzia di un adacquamento costante; trattamenti antiparassitari ed anticrittogamici per la cura delle piante che ne avranno bisogno e al fine di evitare che quelle vivaci ed annuali siano colpite da malattie fungine, virus e quant'altro ne possa compromettere il rigoglio vegetativo ed il normale accrescimento; risemina per le fallanze impiegando sementi e torba per quantità e qualità idonee a garantire l'attecchimento ed il buono stato di conservazione;

Gli interventi di manutenzione delle Aree a Giardino dovranno, a seconda della tipologia dell'intervento da effettuarsi, essere eseguiti durante le ore diurne; gli interventi che possono pregiudicare l'incolumità del pubblico avventore dovranno essere effettuati al di fuori degli orari di apertura (a tale uopo l'area d'intervento dovrà essere delimitata ed interdetta ai non addetti ai lavori con opportuna segnaletica visiva).

L'Ufficio comunale preposto si riserva la facoltà, in ogni momento di effettuare i controlli necessari per la verificare l'efficienza del servizio in ogni suo aspetto.

Eventuali deficienze e/o difetti solo se dovuto ad inadempienze o colpe della ditta appaltatrice, verranno contestate alla stessa con lettera raccomandata A.R. comunicando anche l'applicazione della penale, che non potrà in ogni caso essere superiore al 20% del compenso mensile.

In ogni caso il Comune di Portoferraio, senza ulteriore avviso, ha la facoltà di sostituirsi alla ditta concessionaria per eliminare le deficienze o difetti riscontrati, recuperando la relativa spesa dalla retribuzione spettante, senza alcuna penalità. Il suddetto recupero avverrà in occasione del primo pagamento successivo all'intervento diretto effettuato dal Comune.

ART. 6 – CARATTERI DEI SERVIZI

Tutti i servizi ed i lavori oggetto dell'appalto sono da considerarsi, ad ogni effetto, di pubblico interesse e, come tali, non potranno essere sospesi o venire abbandonati, anche nelle circostanze di sciopero del personale dipendente della

impresa aggiudicataria. In tali evenienze, l'appaltatore si atterrà a quanto stabilito dalla legge n° 146 del 12 giugno 1990 e dal D.P.R. n° 333 del 3 agosto 1990, trattandosi di attività rientranti tra i servizi pubblici essenziali.

In caso di sospensione o di abbandono, anche parziale, del servizio o lavoro, eccezion fatta per i casi di forza maggiore debitamente accertati, il Comune potrà sostituirsi all'appaltatore per l'esecuzione d'ufficio dei medesimi a spese dell'inadempiente e con applicazione delle penalità previste dal successivo articolo 7.

ART. 7 – ONERI A CARICO DEL COMMITTENTE

Il Committente mette a disposizione gratuitamente per l'espletamento del servizio:

- acqua ed elettricità necessarie (l'appaltatore si impegna a consumare solamente le quantità necessarie per il regolare svolgimento del servizio);

ART. 10 – OBBLIGHI ED ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE

La Cooperativa aggiudicataria è tenuta a:

- a. rispettare ed attenersi scrupolosamente alle disposizioni contenute nel presente capitolato nell'esecuzione dei servizi e dei lavori;
- b. assumere tutti gli oneri derivanti dall'assunzione, formazione ed amministrazione del personale necessario all'espletamento dei servizi, nonché al versamento dei relativi contributi ed indennità al medesimo spettante, nonché assumere l'impegno all'osservanza delle norme derivanti dalle leggi vigenti, decreti e contratti collettivi di lavoro, assicurazioni e previdenze sociali obbligatorie, prevenzione infortuni sul lavoro, sicurezza ed ogni altro onere previsto a carico del datore di lavoro;
- c. farsi carico dell'acquisto del materiale occorrente per la completa e corretta gestione del servizio e del corretto impiego delle attrezzature presenti nei bagni;
- d. assumere ogni responsabilità per eventuali danni arrecati a terzi od alle strutture ed attrezzature comunali durante l'esecuzione dei servizi. Allo scopo la Ditta dovrà essere in possesso di apposita polizza di responsabilità civile di importo garantito pari all'effettivo rischio lavorativo stimato;
- e. essere in possesso del documento di valutazione del rischio ai sensi della legge n° 626/1994 e successive modifiche ed integrazioni, ponendolo a disposizione dell'Amministrazione appaltante;
- f. verificare che il personale di servizio mantenga un contegno riguardoso e corretto, e che lo stesso sia munito di idoneo abbigliamento anche ai fini della sicurezza sui luoghi di lavoro;
- g. impegnarsi a richiamare, multare, sostituire e, se del caso, licenziare il personale che non mantenesse una condotta irreprensibile.

ART. 11 – CONDIZIONI GENERALI

La Cooperativa Sociale aggiudicataria si intenderà vincolata per sé e i suoi aventi causa a qualunque titolo, ferma per il Responsabile del procedimento la facoltà di risoluzione del contratto stesso in caso di fallimento od anche per cessione dell'azienda in qualunque modo ed a qualsiasi titolo, salvi il danno e le spese da compensarsi.

In caso di sospensione del servizio per cause di forza maggiore (scioperi, interruzione totale di energia, calamità naturali e quant'altro) la Cooperativa Sociale aggiudicataria si impegna ad informare tempestivamente il Responsabile del procedimento.

Nel caso di sospensione del servizio dovuto a causa di forza maggiore o a qualsiasi altra disposizione del Responsabile del procedimento, nulla sarà dovuto alla Cooperativa Sociale appaltatrice.

Le funzioni di indirizzo, programmazione, direzione e controllo di gestione dei servizi affidati sono esercitate dalla Cooperativa Sociale aggiudicataria.

Nello svolgimento delle attività relative ai servizi oggetto del presente appalto, La Cooperativa Sociale aggiudicataria agisce in piena autonomia organizzativa e deve, in ogni caso, tenere conto delle condizioni dei luoghi, della qualità dei servizi richiesti e delle necessarie interazioni con il personale dipendente dall'appaltante.

La Cooperativa Sociale aggiudicataria si impegna a rispettare gli standard qualitativi, le norme di funzionamento dei servizi e tutte le procedure previste così come definiti dall'Amministrazione Comunale.

ART. 12 – CONDIZIONI NORMATIVE E RETRIBUTIVE DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO

La Cooperativa Sociale aggiudicataria del servizio dovrà osservare nei riguardi dei propri dipendenti tutte le leggi, i regolamenti e le disposizioni normative in materia di rapporto di lavoro, di previdenza ed assistenza sociale e di sicurezza ed igiene del lavoro.

La Cooperativa Sociale concorrente, in sede di offerta, dovrà impegnarsi ad eseguire le attività e le prestazioni di cui all'Art. 1) mediante idonea organizzazione e con proprio personale, in possesso dei requisiti professionali e tecnici adeguati alle necessità del servizio.

Tutto il personale adibito al servizio appaltato dovrà essere alle dipendenze e sotto la diretta ed esclusiva direzione e responsabilità della Cooperativa Sociale aggiudicataria.

Il personale impiegato deve essere fisicamente idoneo al servizio richiesto e mantenere un comportamento educato, civile e cortese con l'utenza presentandosi sempre in ordine nella persona.

Nel caso il personale alle dipendenze della Cooperativa Sociale aggiudicataria non abbia nei suoi comportamenti quanto sopra indicato, l'appaltante si riserva la facoltà insindacabile di esigere, in qualsiasi momento, nell'interesse del servizio, con motivazioni scritte, l'allontanamento e la immediata sostituzione di questi dipendenti dell'aggiudicatario.

Al momento dell'avvio del servizio, l'aggiudicatario dovrà comunicare per iscritto all'appaltante i nominativi del personale impiegato; uguale comunicazione dovrà essere effettuata nel caso di variazione del personale, entro sette giorni dalla variazione intervenuta.

Il personale della Cooperativa Sociale aggiudicataria dovrà espletare le diverse prestazioni ordinarie e periodiche previste dal presente Capitolato Speciale d'Appalto, rispettando integralmente e senza alcuna eccezione quanto richiesto secondo gli orari fissati.

L'aggiudicatario è tenuto ad applicare integralmente, nei confronti del proprio personale addetto ai servizi di cui al presente appalto, tutte le norme di legge e quelle contenute nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro e in quello integrativo aziendale.

L'aggiudicatario dovrà presentare, su richiesta dell'appaltante, la certificazione comprovante la regolarità contributiva nelle forme previste dalla legge e con le modalità definite nel contratto; in difetto, non si darà corso al pagamento delle competenze maturate e l'inadempienza sarà segnalata alle autorità competenti.

Tutti gli addetti dipendenti dall'aggiudicatario dovranno lasciare immediatamente i locali e le aree messi a loro disposizione al termine del servizio, secondo gli orari contrattualmente definiti. Tutto il personale dipendente dall'aggiudicatario addetto all'espletamento dei servizi previsti dal presente appalto ha l'obbligo di attenersi alle disposizioni ed alle norme di sicurezza individuale e per l'utilizzo dei mezzi d'opera.

La mancata applicazione delle leggi, dei regolamenti e delle disposizioni contrattuali nei confronti dei lavoratori, da parte dell'aggiudicatario, ivi compresi i mancati e/o ritardati versamenti contributivi ed assicurativi e le disposizioni in materia di sicurezza, comportano la risoluzione "de iure" del contratto per colpa dell'aggiudicatario, nei confronti del quale l'appaltante si riserva la rivalsa in danno.

ART. 13 – SICUREZZA DEL PERSONALE DIPENDENTE DALL'AGGIUDICATARIO DEL SERVIZIO

Al momento della sottoscrizione del contratto, previo sopralluogo congiunto sui luoghi ove dovranno essere svolti i servizi, tra il Comune di Portoferraio e la Cooperativa Sociale aggiudicataria verrà sottoscritto il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI), allegato in schema al presente Capitolato. La stima dei costi relativi ai rischi dovuti alle interferenze non ha evidenziato oneri aggiuntivi a carico dell'impresa.

La Cooperativa Sociale aggiudicataria, prima di iniziare l'attività contrattuale, in relazione ai rischi specifici propri dell'attività, nonché a seguito delle informazioni assunte sui rischi specifici presenti nell'ambiente e sulle misure di prevenzione dell'appaltante, prende atto del Piano di Sicurezza presente nei locali ove il personale presterà servizi e ne dispone l'applicazione.

Conseguentemente la Cooperativa Sociale aggiudicataria curerà l'informazione e l'addestramento dei propri dipendenti sia sui rischi sia sulle misure di sicurezza da applicare durante l'esecuzione dei servizi, rapportandosi con il responsabile della sicurezza per quanto previsto anche dal D.M. 569/92.

Tutto quanto non espressamente contenuto in materia di sicurezza nel capitolato speciale d'appalto, dovrà fare riferimento alla normativa in vigore.

ART. 14 – DIVIETO DI SUBAPPALTO

La Cooperativa Sociale aggiudicataria non potrà subappaltare, nemmeno in parte, il servizio oggetto del presente appalto, né cedere, per nessun motivo, il contratto relativo o il credito che ne deriva.

ART. 15 – ACCERTAMENTO DANNI E ASSICURAZIONI

La Cooperativa Sociale aggiudicataria del Servizio è responsabile di ogni danno che possa derivare al Committente ed a terzi dall'adempimento del servizio di pulizia. L'accertamento danni sarà effettuato dal Committente alla presenza del Responsabile di servizio previamente avvertito, in modo tale da consentire all'Appaltatore di esprimere la propria valutazione. Qualora l'Appaltatore non partecipi all'accertamento in oggetto, il Committente provvederà autonomamente. I dati così accertati costituiranno un titolo sufficiente al fine del risarcimento del danno che dovrà essere corrisposto dall'appaltatore. Qualora l'Appaltatore, non dovesse provvedere al risarcimento od alla riparazione del danno nel termine fissato nella relativa lettera di notifica, il Committente è autorizzato a provvedere direttamente, trattenendo l'importo sul canone di prima scadenza ed eventualmente sui successivi o sul deposito cauzionale con obbligo di immediato reintegro. A tale riguardo l'Appaltatore deve presentare, all'atto della stipulazione del contratto, pena la revoca dello stesso, idonea polizza assicurativa, stipulata a norma di legge, che copra ogni rischio di responsabilità civile per danni comunque arrecati a cose o persone nell'espletamento del servizio, con massimale unico non inferiore a € _____, per sinistro, per persona e per animali o cose. Viceversa la Committente non risponderà di eventuali ammanchi, danneggiamenti o furti di qualsiasi natura e per qualsiasi causa del materiale dell'appaltatore.

ART. 16 - INADEMPIENZE E PENALITÀ

Il Committente verificherà con proprio personale incaricato le prestazioni eseguite dall'appaltatore, e qualora riscontrasse inadempienze o incomplete esecuzioni, farà rilevare al Responsabile di Servizio dell'impresa la mancata o imperfetta esecuzione che dovrà predisporre immediatamente il necessario reintervento. Nell'eventualità che il reintervento richiesto non venga immediatamente effettuato, si provvederà a darne incarico ad altra Ditta o Cooperativa, il cui costo sarà interamente addebitato all'appaltatore inadempiente. Al fine di consentire il controllo sull'esecuzione del presente capitolato vengono riconosciute dal Committente al Referente Unico poteri ispettivi, pertanto in proprio o con l'ausilio del personale dipendente comunale incaricato o con l'ausilio di Responsabili di altri servizi potrà effettuare appropriati sopralluoghi. Qualora il Committente riscontri violazioni del presente capitolato e dopo la terza violazione formalizzata per iscritto e fatta pervenire a mezzo fax, posta elettronica o lettera, si procederà all'applicazione delle seguenti penali oltre a quelle previste da altri articoli del presente capitolato:

- per la mancata esecuzione di servizi con frequenza giornaliera	€ 75,00
- per la mancata esecuzione di servizi con frequenza bisettimanale	€ 100,00
- per la mancata esecuzione di servizi con frequenza mensile	€ 150,00
- assenza degli addetti alle pulizie e/o custodia negli orari concordati:	€ 50,00.

Si conviene che unica formalità preliminare è la contestazione degli addebiti.

Le penali dovranno essere versate tramite la Tesoreria Comunale entro gg.10 dalla data di ricevimento dell'intimazione al pagamento della sanzione.

Ove l'appaltatore non provveda al pagamento nel termine anzidetto, la penale dovuta verrà detratta dai corrispettivi fatturati; e se questi non saranno sufficienti, gli importi differenziali verranno riscossi coattivamente ai sensi delle norme vigenti. La penale sarà comunque applicata, anche se l'impresa provvede ad eliminare la violazione contestata.

Alla terza contestazione l'Amministrazione Committente, si riserva il diritto di risolvere il contratto, trattenendo dalla cauzione l'importo dei danni subiti.

ART. 17 – MODALITÀ DI PAGAMENTO

Il pagamento del corrispettivo della concessione del servizio da parte del Comune sarà effettuato, mensilmente, per un dodicesimo dell'importo previsto in ragione d'anno, entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della fattura e per servizio effettivamente prestato e successivamente al riscontro della regolarità contributiva attraverso apposita richiesta di D.U.R.C..

Presupposto per la liquidazione della fattura mensile è l'effettiva erogazione del servizio per le ore competenti nel periodo considerato; minor servizio o ore non erogate dovranno produrre una corrispondente riduzione del corrispettivo mensile e potranno essere recuperate a richiesta dell'amministrazione comunale.

L'Amministrazione Comunale non riconoscerà nessun'altra somma aggiuntiva.

L'Aggiudicatario dovrà inviare trimestralmente il riepilogo dei servizi prestati oltre a dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi dell'art. 47 del DPR n° 445/00 e sottoscritta dal legale rappresentante, attestante il regolare versamento di tutti i contributi assicurativi, previdenziali ed antinfortunistici dovuti per legge nonché l'avvenuta retribuzione del proprio personale impiegato nello svolgimento dei servizi di cui in oggetto nel rispetto di quanto previsto dal vigente contratto collettivo di riferimento.

Le ore effettuate dal personale dovranno risultare anche dal controllo dei fogli presenza. Nei casi di non concordanza sulle ore effettuate o sugli importi sarà effettuato un ulteriore controllo alla presenza del Responsabile del procedimento o suo delegato e del Referente gestionale per la ditta aggiudicataria. E' comunque facoltà del Responsabile del procedimento predisporre il pagamento della fattura solo per la parte risultante dai propri riscontri.

Non si darà corso al pagamento delle fatture finché non sarà inoltrata e verificata la documentazione sopraccitata.

Il pagamento alla Cooperativa Sociale aggiudicataria della rata di saldo finale non sarà effettuato fino a quando non sia stato accertato presso gli enti previdenziali interessati il pieno e compiuto assolvimento da parte dell'aggiudicatario dei propri obblighi. Le somme accantonate non maturano interessi.

ART. 18 – TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

L'Appaltatore è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i. al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto. Qualora l'Appaltatore non assolva agli obblighi previsti dall'art. 3 della citata legge, il contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3.

Il Committente si riserva la facoltà di verificare, in occasione di ogni pagamento e con interventi di controllo ulteriori, l'assolvimento da parte dell'Appaltatore, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

L'Appaltatore si obbliga, nei contratti con soggetti terzi che intervengono nel presente appalto, ad inserire la clausola di tracciabilità e consegnare il relativo contratto al Committente entro tre giorni dalla sua stipula.

ART. 19 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Il contratto può essere oggetto di risoluzione unilaterale anticipata da parte dell'Amministrazione Comunale in caso di gravi inadempienze da parte dell'aggiudicatario, di non ottemperanza degli impegni assunti, di verificata inadeguatezza degli operatori impegnati relativamente a quanto previsto dal presente Capitolato Speciale d'Appalto, previa diffida all'adempimento e sempre che il termine per l'adempimento sia decorso senza esito positivo o senza che siano state fornite opportune giustificazioni.

Nel caso di risoluzione anticipata del rapporto il Comune potrà decidere, a suo insindacabile giudizio, se affidare l'appalto al primo dei concorrenti esclusi. In ogni caso l'aggiudicatario inadempiente dovrà risarcire il Comune del maggior costo del servizio nonché di tutti gli altri danni subiti dal Comune medesimo.

L'amministrazione comunale avrà la facoltà di risolvere il contratto con tutte le conseguenze di legge e di capitolato che detta risoluzione comporta, senza pregiudizio all'azione legale di risarcimento dei danni, ivi compresa la facoltà di affidare il servizio a terzi in danno dell'impresa.

All'appaltatore potrà essere corrisposto il prezzo del servizio prestato sino al giorno della disposta risoluzione.

Per l'applicazione delle disposizioni contenute nel presente articolo, l'Amministrazione Comunale potrà rivalersi su eventuali crediti dell'impresa.

ART. 20 – CAUSE DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER INADEMPIMENTO CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Oltre a quanto previsto dal precedente art. 18 ed a quanto genericamente previsto dall'Art.1453 c.c., per i casi di inadempimento alle obbligazioni contrattuali, costituiscono motivo per la risoluzione del contratto per inadempimento, ai sensi dell'Art.1456 del c.c., le seguenti fattispecie:

- apertura di una procedura concorsuale o di fallimento a carico dell'appaltatore o cessazione dell'attività per altre cause;
- messa in liquidazione;
- impiego di forme di occupazione al di fuori dei vincoli e dei limiti stabiliti dalla normativa vigente e/o di personale inadeguato a garantire il livello di efficienza del servizio;
- Gravi violazioni degli obblighi assicurativi, previdenziali, e relativi al pagamento delle retribuzioni ai dipendenti impegnati nell'esecuzione dell'appalto e/o mancata applicazione dei contratti collettivi nazionali o territoriali;
- interruzione non motivata del servizio;
- sub-appalto abusivo;
- cessione parziale o totale del contratto a terzi senza la previa autorizzazione espressa del Comune;
- gravi difformità nell'espletamento del servizio rispetto a quanto indicato nell'offerta ed accettato dal committente;
- perdita di almeno uno dei requisiti di cui all'Art.80 del D.Lgs.50/2006;
- gravi violazioni delle prescrizioni contenute nei piani di sicurezza;
- impiego di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria, qualora l'impresa non provveda all'immediata regolarizzazione;

- violazione dell'obbligo di informare immediatamente la stazione appaltante di qualsiasi atto di intimidazione commesso nei confronti dell'appaltatore nel corso del contratto con la finalità di condizionarne la regolare e corretta esecuzione dell'appalto.

Nelle ipotesi sopra indicate previa diffida ed instaurazione di contraddittorio con l'impresa, il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione del committente, in forma di lettera raccomandata, di volersi avvalere della clausola risolutiva.

Nei suddetti casi di risoluzione del contratto, il comune avrà la facoltà di affidare il servizio a terzi, attribuendo gli eventuali maggiori costi a carico dell'appaltatore con cui il contratto è stato risolto.

E' sempre fatto salvo il risarcimento dei danni derivanti dalle inadempienze.

All'appaltatore sarà corrisposto il prezzo contrattuale del servizio effettuato fino al giorno della risoluzione, detratte le penalità, le spese e l'importo del risarcimento dei danni.

ART. 21 – FORMA DEL CONTRATTO, SPESE ED ONERI ACCESSORI

Il contratto verrà costituito per atto pubblico amministrativo.

Le spese tutte, inerenti e conseguenti al contratto relativo all'appalto di cui trattasi saranno a carico della ditta aggiudicataria.

Sono a carico della Cooperativa tutte le spese, oneri, contributi ed indennità previsti per la gestione del contratto. Le spese di bollo, di registrazione ed ogni altra spesa accessoria inerente al contratto sono a carico della Cooperativa aggiudicataria.

ART. 22 – FORO ESCLUSIVO

In caso di controversie è competente il foro di Livorno. E' esclusa la competenza arbitrale.

ART. 23 – TUTELA DATI PERSONALI

In ottemperanza a quanto stabilito dall'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali"), si informa che i dati personali forniti dall'appaltatore secondo quanto richiesto dal presente capitolato sono acquisiti dall'Ente per il perseguimento dei propri fini istituzionali e il loro trattamento sarà improntato a principi di correttezza, liceità e trasparenza.

Il conferimento dei dati è obbligatorio per l'affidamento del servizio oggetto d'appalto e l'eventuale rifiuto di fornire tali dati potrebbe comportare la mancata o non corretta instaurazione del rapporto contrattuale.

Titolare del trattamento è il Comune di Portoferraio, via Garibaldi 17 – Portoferraio (Livorno); Responsabile del trattamento è il Dirigente di Area competente.

In ogni momento l'appaltatore potrà esercitare i Suoi diritti ai sensi dell'art. 7 del D.L.vo 196/2003.

ART. 24 – NORMA FINALE E DI RINVIO

In ottemperanza a quanto stabilito dall'art. 13 del D.Lgs. 196/2003, per quanto non previsto nel presente Capitolato speciale d'appalto, si intendono richiamate e applicate tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, ivi comprese quelle contenute nel Regolamento dei contratti del Comune di Portoferraio.